

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 22 settembre 2026, n. 1249

Modifica D.G.R. n. 506 del 19/03/2019, recante le Linee Guida in materia di organizzazione e funzionamento del Corso di Formazione Specifica in Medicina Generale.

LA GIUNTA REGIONALE

VISTI:

- gli artt. 4, 5 e 6 della L.R. 4 febbraio 1997, n. 7;
- la Deliberazione della Giunta Regionale n. 3261 del 28 luglio 1998;
- gli artt. 4 e 16 del D.lgs. n. 165 del 30.03.2001 e ss.mm.ii.;
- gli artt. 43 e 44 dello Statuto della Regione Puglia;
- il Decreto del Presidente della Giunta regionale 22 gennaio 2021, n. 22 e ss.mm.ii., recante l'Atto di Alta Organizzazione "MAI.A. 2.0";
- il Regolamento interno di questa Giunta;

VISTO il documento istruttorio della Sezione Programmazione e Monitoraggio Assistenza Sanitaria e Medicina Convenzionata, concernente l'argomento in oggetto e la conseguente proposta dell'Assessore alla Salute e Benessere.

PRESO ATTO

- a) delle sottoscrizioni dei responsabili della struttura amministrativa competente, ai fini dell'attestazione della regolarità amministrativa dell'attività istruttoria e della proposta, "ai sensi dell'art. 5, co. 8 delle Linee guida sul "Sistema dei controlli interni nella Regione Puglia", adottate con D.G.R. 7 ottobre 2025, n. 1397";

Con voto favorevole espresso all'unanimità dei presenti e per le motivazioni contenute nel documento istruttorio che è parte integrante e sostanziale della presente deliberazione.

DELIBERA

1. di integrare e modificare la DGR n. 506/2019, recependo le osservazioni del Comitato Tecnico Scientifico *espresso nella seduta del 25/11/2025*, recante le Linee Guida in materia di funzionamento ed organizzazione del Corso di Formazione Specifica in Medicina Generale per l'effetto, *di approvare le nuove Linee Guida di cui all'allegato A, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, che sostituiscono quelle di cui alla DGR n. 506/2019;*
2. di stabilire che il documento approvato, di cui all'Allegato A, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, trovi applicazione già per i trienni dei Corsi di Formazione Specifica in Medicina Generale attivi nella corrente annualità;
3. di demandare alla Sezione Programmazione e Monitoraggio Assistenza Sanitaria e Medicina Convenzionata, l'espletamento degli adempimenti conseguenti all'adozione del presente provvedimento.
4. di disporre che il presente atto sia notificato, a cura della Sezione Programmazione e Monitoraggio

Assistenza Sanitaria e Medicina Convenzionata, a tutti i gli OMCeO del territorio pugliese e ai DD.GG. delle Aziende Sanitarie Locali, per gli adempimenti di competenza;

5. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul BURP ai sensi della L.R. n. 18/2023;
6. *di stabilire che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 23 del D.lgs. n. 33/2013, nella sottosezione 'Provvedimenti' - 'Provvedimenti organi di indirizzo politico' - 'Provvedimenti della Giunta Regionale'.*

Il Segretario Generale della Giunta

NICOLA PALADINO

Il Presidente della Giunta

ANTONIO DECARO

DOCUMENTO ISTRUTTORIO

Modifica D.G.R. n. 506 del 19/03/2019, recante le Linee Guida in materia di organizzazione e funzionamento del Corso di Formazione Specifica in Medicina Generale.

Visti:

- la D.G.R. 15 settembre 2021, n.1466 recante l'approvazione della Strategia regionale per la parità, denominata "Agenda di Genere";
- la D.G.R. del 26/09/2024, n. 1295 recante ""Valutazione di Impatto di Genere (VIG). Approvazione indirizzi metodologico-operativi e avvio fase strutturali;
- la deliberazione di Giunta regionale n. 1397 del 07/10/2025 "Aggiornamento linee guida sul "sistema dei controlli interni nella regione puglia" approvate con DGR n. 1374 del 23 luglio 2019;
- la deliberazione di Giunta regionale n. 1657 del 29/10/2025 "Decreto del Presidente della Giunta regionale 22 gennaio 2021, n. 22 "Modello Organizzativo Maia 2.0" e ss.mm.ii.. Affidamento incarichi di direzione delle Sezioni del Dipartimento Promozione della Salute e del Benessere Animale della Giunta regionale oggetto di rimodulazione".

Considerato che:

- il Decreto Legislativo 17 agosto 1999, n.368, disciplina, al Titolo IV, Capo I, la Formazione Specifica in Medicina Generale, prescrivendo:
 - agli artt.21 e 24 che per l'esercizio dell'attività di medico chirurgo di Medicina Generale nell'ambito del Servizio Sanitario Nazionale è necessario il possesso del diploma di formazione specifica in medicina generale rilasciato a seguito della frequenza di un Corso di Formazione Specifica in Medicina Generale della durata di tre anni organizzato dalle Regioni e alle Provincie Autonome ed, in ogni caso, previo superamento della relativa prova finale;
 - all'art. 26 che il Corso di Formazione Specifica in Medicina Generale prevede un totale di almeno 4.800 ore, di cui 1/3 (pari ad almeno 1.600 ore) per attività formative teoriche e 2/3 (pari ad almeno 3.200 ore) per attività formative di natura pratica;
- Il Ministero della Salute con decreto del 7 marzo 2006, ha definito i principi fondamentali per la disciplina unitaria in materia di Formazione Specifica in Medicina Generale, prevedendo:
 - all'art. 15, co. 1, che le Regioni gestiscono direttamente, attraverso i propri uffici, i Corsi di Formazione Specifica in Medicina Generale, con la possibilità di avvalersi, per i relativi adempimenti, della collaborazione degli Ordini dei medici chirurghi e degli odontoiatri dei rispettivi capoluoghi di regione e nominando, in ogni caso, un gruppo tecnico- scientifico di supporto (C.T.S.);
 - all'art. 15, co. 2, che con apposito provvedimento le Regioni, con l'ausilio del predetto C.T.S., definiscono nel dettaglio tutti gli aspetti organizzativi e gestionali dei Corsi stabilendone l'assetto organizzativo ed amministrativo, l'articolazione dei periodi di formazione in conformità a quanto stabilito dalle direttive comunitarie e ministeriali;

- In attuazione della richiamata normativa la Regione Puglia:
 - o con deliberazione di Giunta n. 102 del 15 febbraio 2005, successivamente integrata da deliberazione di Giunta n. 396 del 28 marzo 2006, ha costituito il Comitato Tecnico Scientifico (C.T.S.) per la formazione specifica in medicina generale, , quale organo di consulenza tecnico- scientifica a supporto dell'attività istituzionale della Sezione Regionale competente in materia di organizzazione del Corso di Formazione Specifica in Medicina Generale, con compiti di consulenza e proposta relativamente all'organizzazione, alla pianificazione ed all'attuazione del medesimo Corso.
 - o con deliberazione di Giunta n. 506 del 19/03/2019, ha approvato le Linee Guida in materia di organizzazione e funzionamento del Corso di Formazione Specifica in Medicina Generale;
 - o con deliberazione di Giunta n. 502 del 22/02/2024 ha ricostituito il C.T.S.

Preso atto che:

- si palesa l'impellente necessità di procedere a una complessiva revisione e a un puntuale adeguamento del contenuto delle linee guida vigenti, sia al fine di garantirne il costante allineamento con l'evoluzione della cornice normativa di riferimento, sia per apprestare idonei ed efficaci moduli organizzativi volti a fronteggiare le contingenze e le pressanti esigenze assistenziali derivanti dalla grave e attuale carenza di professionisti nell'ambito della medicina generale sul territorio regionale;
- sussiste la correlata ed imprescindibile esigenza di disporre l'introduzione di una specifica disciplina regolamentare, finalizzata a normare in modo organico, stringente e uniforme i doveri comportamentali, gli obblighi di condotta e i relativi profili di responsabilità disciplinare dei soggetti iscritti e frequentanti il corso di formazione specifica in medicina generale;
- la Regione Puglia si avvale, di un Comitato Tecnico Scientifico (C.T.S.) - composto, tra l'altro, dai Presidenti degli Ordini provinciali dei Medici Chirurghi ed Odontoiatri - con compiti di consulenza e proposta in ordine alla definizione degli aspetti organizzativi e gestionali del Corso;
- nel corso della seduta tenutasi in data 25 novembre 2025, il richiamato Comitato Tecnico Scientifico ha esaminato e formalmente assentito il testo recante le nuove Linee Guida regionali in materia di organizzazione e funzionamento del Corso di Formazione Specifica in Medicina Generale, le cui direttrici fondamentali si sostanziano specificamente:
 1. nell'articolazione di un'organica disciplina regolamentare preordinata al perseguimento e alla sanzione delle infrazioni disciplinari;
 2. nella necessaria e doverosa armonizzazione delle disposizioni interne alla sopravvenuta cornice normativa di settore;
 3. nell'introduzione di specifiche misure d'ordine strutturale finalizzate a fronteggiare e mitigare la conclamata carenza di profili professionali idonei all'espletamento delle funzioni di coordinamento e di tutoraggio.

Con il presente provvedimento occorre prendere atto delle determinazioni assunte dal C.T.S. e per l'effetto, apportare le opportune integrazioni e modifiche alle linee guida disciplinate dalla D.G.R. n. 506 del 19/03/2019.

GARANZIE DI RISERVATEZZA

“La pubblicazione sul BURP, nonché la pubblicazione all’Albo o sul sito istituzionale, salve le garanzie previste dalla legge 241/1990 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela della riservatezza dei cittadini secondo quanto disposto dal Regolamento UE n. 2016/679 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal D.Lgs. 196/2003 ss.mm.ii., ed ai sensi del vigente Regolamento regionale 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari, in quanto applicabile. Ai fini della pubblicità legale, il presente provvedimento è stato redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento alle particolari categorie di dati previste dagli articoli 9 e 10 del succitato Regolamento UE”.

Esiti Valutazione di impatto di genere:

L'impatto di genere stimato è **neutro**

COPERTURA FINANZIARIA AI SENSI DEL D.LGS. 118/2011 E SS.MM.II.

La presente deliberazione non comporta implicazioni, dirette/indirette, di natura economico-finanziaria e/o patrimoniale e dalla stessa non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.

Tutto ciò premesso, al fine di procedere con la modifica e l’integrazione della D.G.R. n. 506/2019, ai sensi dell’art. 4 co. 4 lett. d), della L.R. n. 7/1997, si propone alla Giunta regionale:

1. di integrare e modificare la DGR n. 506/2019, recependo le osservazioni del Comitato Tecnico Scientifico *espresso nella seduta del 25/11/2025*, recante le Linee Guida in materia di funzionamento ed organizzazione del Corso di Formazione Specifica in Medicina Generale e per l’effetto, *di approvare le nuove Linee Guida di cui all’allegato A, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, che sostituiscono quelle di cui alla DGR n. 506/2019;*
2. di stabilire che il documento approvato, di cui all’Allegato A, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, trovi applicazione già per i trienni dei Corsi di Formazione Specifica in Medicina Generale attivi nella corrente annualità;
3. di demandare alla Sezione Programmazione e Monitoraggio Assistenza Sanitaria e Medicina Convenzionata, l’espletamento degli adempimenti conseguenti all’adozione del presente provvedimento.
4. di disporre che il presente atto sia notificato, a cura della Sezione Programmazione e Monitoraggio Assistenza Sanitaria e Medicina Convenzionata, a tutti i gli OMCeO del

territorio pugliese e ai DD.GG. delle Aziende Sanitarie Locali, per gli adempimenti di competenza;

5. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul BURP ai sensi della L.R. n.

18/2023.

6. di stabilire che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 23 del D.lgs. n. 33/2013, nella sottosezione 'Provvedimenti' - 'Provvedimenti organi di indirizzo politico' – 'Provvedimenti della Giunta Regionale'. I sottoscritti attestano la regolarità amministrativa dell'attività istruttoria e della proposta, ai sensi dell'art. 5, co. 3, lett. da a) ad e) delle Linee guida sul "Sistema dei controlli interni nella Regione Puglia", adottate con D.G.R. 7 ottobre 2025, n. 1397.

Il Responsabile E.Q.

Cosimo Grieco

 COSIMO GRIECO
09.09.2026 12:59:56
GMT+02:00

La DIRIGENTE di Sezione "Programmazione e Monitoraggio Assistenza Sanitaria e Medicina Convenzionata":

Antonella CAROLI

 ANTONELLA
CAROLI
15.09.2026
19:11:00
GMT+02:00

Il DIRETTORE di Dipartimento *Salute e Benessere*

Vito MONTANARO

 VITO
MONTANARO
15.09.2026
21:02:17
GMT+02:00

L'Assessore alla Salute e Benessere, ai sensi del vigente Regolamento della Giunta Regionale,

propone

alla Giunta regionale l'adozione del presente atto.

Donato PENTASSUGLIA

 DONATO
PENTASSUGLIA
17.09.2026
12:32:23
GMT+02:00

ASM/DEL/2026/00053

ALLEGATO A

“Linee Guida in materia di organizzazione e funzionamento del Corso di Formazione Specifica in Medicina Generale.”

OBIETTIVI GENERALI

Il Corso triennale di Formazione Specifica in Medicina Generale consente di conseguire il diploma di formazione specifica in Medicina Generale che, ai sensi del D.lgs. 368/99 e del Decreto del Ministero della Salute del 7 marzo 2006, risulta necessario per l'esercizio dell'attività di medico chirurgo di Medicina Generale nell'ambito del Servizio Sanitario Nazionale.

Obiettivo generale del Corso è quello di formare professionisti in grado di svolgere i compiti che l'Accordo Collettivo Nazionale assegna al Medico di Medicina Generale.

Le presenti Linee Guida disciplinano nel dettaglio, ai sensi dell'art. 15, co. 2, del Decreto del Ministero della Salute del 7 marzo 2006, gli aspetti organizzativi e gestionali del citato Corso di Formazione, stabilendone l'assetto organizzativo in conformità alle disposizioni comunitarie e nazionali.

DESTINATARI

Il Corso è riservato ai cittadini italiani e comunitari, nonché ai cittadini extracomunitari in possesso dei requisiti prescritti da legge, laureati in Medicina e Chirurgia, abilitati all'esercizio della professione ed iscritti all'Albo professionale, che abbiano superato il concorso di ammissione collocandosi in posizione utile nella relativa graduatoria di merito.

In ogni caso, ai sensi dell'art. 5 del D.M. Salute del 7 marzo 2006, i requisiti di abilitazione all'esercizio della professione e di iscrizione al relativo Albo professionale devono essere posseduti entro l'inizio del Corso triennale di formazione.

Per i cittadini comunitari dell'Unione europea è considerata valida l'iscrizione al corrispondente Albo di ogni Paese dell'Unione europea, fermo restando l'obbligo di iscrizione all'Albo in Italia prima dell'avvio del Corso di formazione.

Hanno, altresì, accesso al Corso:

1. i medici soprannumerari: ossia i medici che presentano domanda di ammissione in soprannumero ai sensi dell'art. 3 della L. 401/2000, ovvero i medici iscritti al corso universitario di laurea in Medicina e Chirurgia in data antecedente al 31 dicembre 1991 ed abilitati all'esercizio professionale;
2. gli ufficiali medici (ex art. 19, co. 5 bis, del D.L. 76 del 16 luglio 2020, convertito in legge 11 settembre 2020, n.120 e ss.mm.ii): ossia medici in servizio presso la Polizia di Stato, il Corpo nazionale dei vigili del fuoco, le Forze armate o il Corpo della guardia di finanza, in servizio permanente effettivo con almeno quattro anni di anzianità di servizio;

DURATA DEL CORSO

Ai sensi dell'art. 14 del Decreto del Ministero della Salute del 7 marzo 2006 il Corso è avviato entro e non oltre il 30 novembre di ciascun anno e dura 36 mesi.

Nello specifico, ai sensi dell'art. 26 del D.lgs. 368/99, la formazione prevede un totale di almeno 4.800 ore, di cui 1/3 (pari ad almeno 1.600 ore) per attività formative teoriche e 2/3 (pari ad almeno 3.200 ore) per attività formative di natura pratica, secondo l'articolazione oraria di cui alla tabella riportata nel paragrafo "Articolazione del Corso".

In ogni caso, sono ammessi a sostenere la prova finale di cui all'art. 16 del citato D.M. Salute 7 marzo 2006, sulla base dei singoli giudizi espressi nel libretto personale, esclusivamente i tirocinanti che abbiano ottemperato agli obblighi formativi nel rispetto delle condizioni prescritte dalla citata normativa di settore, ovvero il limite minimo di 4.800 ore e di 36 mesi di attività formativa.

Nel caso di ritardato avvio del Corso (riferito ai candidati ammessi per scorrimento di graduatoria, ai sensi dell'art. 9, co. 5, del D.M. Salute 7 marzo 2006, ai medici ammessi in sovrannumero, ex art. 3 della L. 401/2000, e agli Ufficiali Medici) nonché nelle ipotesi di sospensione del Corso previste dall'art. 24, co. 5, del D.lgs. 368/99 (gravidanza, servizio militare, malattia superiore a 40 giorni), i medici in formazione sono ammessi a sostenere la prova finale a condizione che abbiano recuperato i giorni di formazione persi. Tale recupero deve sempre garantire il rispetto del limite minimo di 4.800 ore e di 36 mesi di attività formativa.

Non è viceversa previsto il recupero dei giorni di assenza per motivi personali di cui all'art. 24, co. 6, del D.lgs. 368/99, per cui si rinvia al successivo paragrafo "Assenze consentite".

INCOMPATIBILITA'

L'art. 11, co. 1, del Decreto del Ministero della Salute del 7 marzo 2006 prescrive che al medico in formazione è inibito l'esercizio di attività libero-professionali ed ogni rapporto convenzionale, precario o di consulenza con il S.S.N. o enti e istituzioni pubbliche o private, anche di carattere saltuario o temporaneo, nonché la contemporanea iscrizione o frequenza a corsi di specializzazione o dottorati di ricerca, anche qualora si consegua tale stato successivamente all'inizio del Corso di formazione in Medicina Generale.

Ai sensi del successivo comma 2 del medesimo art. 11, i medici tirocinanti possono esercitare - purché sia accertata la carente disponibilità dei medici già iscritti nei relativi elenchi regionali e compatibilmente con lo svolgimento dell'attività formativa - esclusivamente le attività di cui all'art.19, co.11, della Legge n.448 del 28 dicembre 2001, di seguito specificate:

- Sostituzioni a tempo determinato di medici di Medicina generale convenzionati con il S.S.N.;
- Sostituzioni per le guardie mediche notturna, festiva e turistica.

Per quanto attiene i rapporti convenzionali, rimessi all'ACN di Medicina Generale, il decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito con modificazioni dalla L. 11 febbraio 2019, n. 12 (in G.U. 12/02/2019, n. 36), ha stabilito che:

- all'art. 9 co.1: *"in relazione alla contingente carenza dei medici di medicina generale, nelle more di una revisione complessiva del relativo sistema di formazione specifica i laureati in medicina e chirurgia abilitati all'esercizio professionale, iscritti al corso di formazione specifica in medicina generale, possono mantenere gli incarichi già assegnati ovvero partecipare all'assegnazione degli incarichi convenzionali, ivi inclusi quelli provvisori e di sostituzione, rimessi all'accordo collettivo nazionale nell'ambito della disciplina dei rapporti con i medici di medicina generale"*;
- all'art. 9 co.2: *"per le finalità di cui al comma 1, le regioni e le province autonome, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 24, comma 3, del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, prevedono la limitazione del massimale degli assistiti in carico fino a 1.000 assistiti, anche con il supporto dei tutori di cui all'articolo 27 del medesimo decreto legislativo n. 368 del 1999, o del monte ore settimanale e possono organizzare i corsi anche a tempo parziale, garantendo in ogni caso che l'articolazione oraria e l'organizzazione delle attività assistenziali non pregiudichino la corretta partecipazione alle attività didattiche previste per il completamento del corso di formazione specifica in medicina generale. Le ore di attività svolte dai medici assegnatari degli incarichi ai sensi del comma 1*

devono essere considerate a tutti gli effetti quali attività pratiche, da computare nel monte ore complessivo previsto dall'articolo 26, comma 1, del citato decreto legislativo n. 368 del 1999", salvo diversa disposizione stabilita dal Comitato Tecnico Scientifico.

- l'art. 2 quinquies del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla L. 24 aprile 2020, n. 27 dispone che
 - al comma 1: *"A decorrere dal 1° gennaio 2025, ai medici iscritti al corso di formazione in medicina generale è consentita l'instaurazione di un rapporto convenzionale a tempo determinato con il Servizio sanitario nazionale. Le ore di attività svolte dai suddetti medici devono essere considerate a tutti gli effetti quali attività pratiche, da computare nel monte ore complessivo, previsto dall'articolo 26, comma 1, del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368."*;
 - al comma 2: *"A decorrere dal 1° gennaio 2025, i laureati in medicina e chirurgia abilitati, anche durante la loro iscrizione ai corsi di specializzazione o ai corsi di formazione specifica in medicina generale, possono assumere incarichi provvisori o di sostituzione di medici di medicina generale convenzionati con il Servizio sanitario nazionale ed essere iscritti negli elenchi della guardia medica e della guardia medica turistica (...). Le ore di attività svolte dai suddetti medici devono essere considerate a tutti gli effetti quali attività pratiche, da computare nel monte ore complessivo previsto dall'articolo 26, comma 1, del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368. In caso di assunzione di incarico provvisorio che comporti l'assegnazione di un numero di assistiti superiore a 800, l'erogazione della borsa di studio è sospesa."*

In pendenza di un rapporto di pubblico impiego, il medico in formazione è collocato, compatibilmente con le esigenze di servizio, in posizione di aspettativa senza assegni secondo le disposizioni legislative e contrattuali vigenti, ai sensi dell'art. 24, co. 4, del D.lgs. 368/99 e dell'art. 11, co. 6, del D.M. Salute del 7 marzo 2006.

Prima dell'avvio del Corso di formazione, la Regione provvede a far sottoscrivere a tutti i tirocinanti apposite dichiarazioni sostitutive di atto notorio, ai sensi del DPR 445/2000, attestanti l'assenza di cause di incompatibilità.

I medici ammessi in soprannumero al Corso - atteso il mancato percepimento delle borse di studio - possono svolgere attività libero-professionale purché compatibile con gli obblighi formativi.

FREQUENZA

Ai sensi dell'art. 24, co. 2, del D.lgs. 368/99, il Corso comporta un impegno dei partecipanti a tempo pieno, con obbligo della frequenza alle attività didattiche teoriche e pratiche, da svolgersi sotto il controllo della Regione.

La formazione a tempo pieno implica - come chiarito dal successivo comma 3 del citato art. 24 - la partecipazione alla totalità delle attività mediche del servizio nel quale si effettua la formazione, comprese le guardie, in modo che il medico dedichi a tale formazione pratica e teorica tutta la sua attività professionale per l'intera durata della normale settimana lavorativa e per tutta la durata dell'anno.

Ai fini della registrazione delle presenze e del conseguimento degli obiettivi formativi, i tirocinanti sono dotati, a cura dell'Azienda Sanitaria Locale, di cartellini marcatempo, nonché di libretto personale di valutazione fornito dalla Regione, sul quale saranno riportate le attestazioni relative alla frequenza e al superamento delle singole fasi formative, i giudizi di merito, eventuali note, nonché un giudizio analitico finale, espresso dai Coordinatori delle Attività Pratiche e Teoriche, ciascuno per il proprio ambito di

competenza, in ordine alle attività svolte dal medico in formazione, con particolare riguardo al raggiungimento degli obiettivi formativi programmati.

La frequenza presso il Tutor di Medicina Generale è attestata dal Tutor medesimo secondo modalità individuate dal Coordinatore (o Direttore) Provinciale del Corso d'intesa con il Coordinatore delle Attività pratiche.

ASSENZE CONSENTITE

Ai sensi dell'art. 24, co. 6, del D.lgs. 368/99 il medico tirocinante può usufruire di 30 giorni di assenza per motivi personali, preventivamente autorizzati salvo cause di forza maggiore, per ogni anno di formazione. Per tali assenze non è previsto il recupero né la sospensione della borsa di studio di cui all'art. 17 del Decreto del Ministero della Salute del 7 marzo 2006.

Le suddette assenze per motivi personali:

- non possono essere superiori a 30 giorni per ciascun anno di formazione;
- devono essere comunicate entro le ore 10:00 del primo giorno di assenza al Coordinatore (o Direttore) Provinciale del Corso ed al Referente amministrativo;
- devono essere giustificate entro tre giorni dal rientro nella sede di frequenza del Corso, mediante certificazione da produrre al Coordinatore (o Direttore) Provinciale del Corso e al Referente Amministrativo.

Tali assenze, ai fini del raggiungimento degli obiettivi formativi e dunque del proficuo superamento di ciascuna fase didattica, non dovranno superare $\frac{1}{4}$ del monte ore complessivo previsto per ciascuna fase didattica.

Il Referente Amministrativo registra le assenze dei medici tirocinanti, comunicando tempestivamente al Coordinatore (o Direttore) Provinciale del Corso – oltre che al diretto interessato - il nominativo dei tirocinanti che eventualmente abbiano raggiunto il limite massimo di assenze per l'anno di formazione.

SOSPENSIONE DEL CORSO

La sospensione del Corso di formazione opera nelle ipotesi tassativamente previste dall'art. 24, co. 5 del D.lgs. 368/1999, ovvero:

- gravidanza;
- servizio militare;
- malattia superiore a 40 giorni.

La sospensione non comporta la riduzione della durata del Corso e, pertanto, i giorni persi devono essere recuperati nel rispetto del limite minimo di 4.800 ore e di 36 mesi.

La richiesta di sospensione deve essere tempestivamente comunicata alla Regione, all'ASL competente che cura la gestione amministrativa e contabile, nonché al Coordinatore (o Direttore) Provinciale del Corso, allegando l'opportuna certificazione.

Durante il periodo di sospensione non viene erogata al tirocinante la borsa di studio, che sarà corrisposta successivamente - nella fase di recupero - in relazione all'effettivo periodo di frequenza.

Nell'ipotesi di gravidanza, l'art. 24, co. 5, del D.lgs. 368/99 opera un rinvio alle disposizioni in materia di tutela della maternità, con conseguente applicazione dell'istituto dell'astensione obbligatoria: detto congedo, della durata di mesi 5, spetta infatti al medico in formazione in gravidanza, che deve obbligatoriamente usufruirne secondo le modalità prescritte dalla legge.

La gestante è tenuta a dare comunicazione scritta del suo stato di gravidanza e della data presunta del parto alla Regione, all'ASL competente che cura la gestione amministrativa e contabile, nonché al Coordinatore (o Direttore) Provinciale del Corso, allegando l'opportuna certificazione.

L'astensione obbligatoria comporta la sospensione, per pari periodo, dell'erogazione della borsa di studio, che verrà corrisposta nuovamente con la ripresa del corso, in relazione all'effettivo periodo di frequenza.

BORSA DI STUDIO

Al medico in formazione, ai sensi dell'art. 17 del Decreto Ministero della Salute del 7 marzo 2006, spetta una borsa di studio di importo annuo complessivo pari a € 11.603,00, strettamente correlata all'effettiva frequenza del periodo formativo salvo il caso di assenze per motivi personali di cui all'art. 24, co. 6, del D.lgs. 368/99.

Il trattamento fiscale della borsa di studio è in ogni caso soggetto alle trattenute I.R.P.E.F. e I.R.A.P., salvo adeguamenti normativi.

Ai medici ammessi in soprannumero e agli ufficiali medici non spetta l'erogazione della borsa di studio.

ASSICURAZIONE

Ai sensi dell'art.18 del D.M. Salute 7 marzo 2006, i medici in formazione devono essere coperti da polizza assicurativa per i rischi professionali e gli infortuni connessi alla frequenza del Corso, nel rispetto dei massimali di copertura definiti in sede di Coordinamento inter-regionale.

La stipula dell'assicurazione, a cura del tirocinante, costituisce *condicio iuris* per l'accesso alla struttura ospedaliera. Il tirocinante dovrà, quindi, consegnare copia della polizza assicurativa al Referente amministrativo prima dell'avvio della frequenza. Le AA.SS.LL., cui è affidata la gestione degli aspetti amministrativi e contabili del Corso, provvederanno per i tirocinanti alle stesse assegnati alla regolarizzazione degli obblighi assicurativi previsti presso l'Istituto Nazionale Assicurazioni Infortuni sul Lavoro (INAIL).

TRASFERIMENTI

Trasferimenti inter-regionali

E' possibile il trasferimento del medico in formazione tra Regioni diverse - previo nulla-osta della Regione di provenienza - purché sussistano le condizioni di seguito riportate:

- Disponibilità di posti vacanti nella Regione di destinazione, tenuto conto del contingente definito con bando di concorso di ammissione al Corso;
- Acquisizione di parere favorevole della Regione di destinazione, reso sulla base della omogeneità del percorso formativo, qualora si possa assicurare al medico richiedente il completamento del percorso formativo.

In caso di parere favorevole al trasferimento, la Regione di provenienza provvede a disporre l'invio alla Regione di destinazione della documentazione relativa ai periodi formativi espletati.

Le domande di trasferimento vengono accolte e istruite in ordine di presentazione.

Trasferimenti intra-regionali

I medici tirocinanti possono presentare formale richiesta di trasferimento da un Polo formativo ad un altro.

La richiesta di trasferimento deve essere inviata alla Regione, a mezzo PEC, al seguente indirizzo di posta certificata: sezione.asm.regione@pec.rupar.puglia.it

Il trasferimento è subordinato all'acquisizione di parere favorevole del Coordinatore (o Direttore) Provinciale del Corso, sentiti i Coordinatori delle Attività teoriche e pratiche. L'accoglimento della richiesta non può determinare, comunque, il superamento del limite massimo di tirocinanti da assegnare a ciascun Polo.

RINUNCIA AL CORSO

Il Medico tirocinante che intende rinunciare al Corso deve presentare apposta comunicazione contenente i propri dati anagrafici, l'indicazione del Polo di assegnazione e del triennio di riferimento del Corso, nonché l'indicazione della data di termine della frequenza. Tale comunicazione deve essere inoltrata contestualmente alla Regione, al Coordinatore (o Direttore) Provinciale del Corso ed al Referente amministrativo dell'ASL di riferimento.

Il rinunciatario provvede, inoltre, a consegnare al Coordinatore (o Direttore) Provinciale del Corso libretti e ogni altro documento relativo alla frequenza del corso.

Nel caso in cui la rinuncia al Corso intervenga in pendenza di graduatoria ancora utilizzabile per scorrimento, ai sensi dell'art. 9, co. 5, del D.M. Salute del 7 marzo 2006, detta rinuncia diviene efficace ed irrevocabile quando la Regione ne prende atto, anche tacitamente, con contestuale scorrimento della graduatoria al fine di ricoprire il posto resosi vacante.

Nel caso in cui la rinuncia al Corso intervenga in una fase successiva (ovvero quando non è più possibile effettuare alcun scorrimento della graduatoria), detta rinuncia diviene efficace ed irrevocabile decorso il termine di 10 giorni dalla notificazione della medesima a mezzo di posta certificata.

ARTICOLAZIONE DEL CORSO

Ai sensi dell'art. 26, commi 1 e 2, del D.lgs. 368/99, il Corso di formazione è articolato in 36 mesi e 4.800 ore minime, di cui 2/3 (ovvero 3.200 ore minime) rivolte ad attività formative di natura pratica ed 1/3 (ovvero 1.600 ore minime) rivolte ad attività teoriche, secondo le modalità di seguito schematizzate:

AREA FORMATIVA	DURATA (in mesi)	TOTALE ORE	MONTE ORE ATTIVITA'	
			DIDATTICA	
			Attività pratica (2/3 del monte ore)	Attività Teoriche (1/3 del monte ore)

MEDICINA CLINICA	6	800	530	270
CHIRURGIA GENERALE	3	400	270	130
PEDIATRIA	4	530	350	180
OSTETRICIA	2	270	180	90
PRONTO SOCCORSO	3	400	270	130
MEDICINA EXTRAOSPEDALIERA	6	800	530	270
TUTOR MED. GENERALE	12	1.600	1.070	530
TOTALE MESI ED ORE	36	4.800	3.200	1.600

In particolare, le attività teoriche possono connotarsi come attività teoriche interdisciplinari o attività teoriche integrate, secondo le specifiche esigenze individuate dal Coordinatore (o Direttore) Provinciale del Corso.

Nell'ambito delle attività didattiche teoriche, inoltre, deve essere previsto l'inserimento di moduli di formazione a distanza (FAD) - organizzati direttamente dalla Regione o per il tramite dell'Agenzia Regionale per la Salute e il Sociale (A.Re.S.S.) o di una Azienda Sanitaria Locale, FNOMCeO e Ministero della Salute - preferibilmente in materia di appropriatezza prescrittiva di farmaci e di applicazione delle note AIFA in relazione alle categorie di farmaci a maggiore consumo e/o correlate alle principali patologie croniche.

1) LE ATTIVITÀ DIDATTICHE DI NATURA TEORICA

Le attività didattiche di natura teorica, espressamente previste dall'art. 26, co. 1, del D.Lgs 368/99, devono avere una durata di almeno 1.600 ore e sono articolate, ai sensi del successivo art. 27, co.1, del medesimo D.lgs. 368/99, nelle seguenti attività:

- seminari, nella forma di lezioni plenarie tenute da docenti per i tirocinanti di uno o più Poli formativi, per non meno di un ¼ del monte ore previsto
- studio guidato proposto dai docenti e/o tutor;
- studio finalizzato proposto dai Coordinatori delle Attività Teoriche (es. la elaborazione della tesi finale).
- sessioni di confronto con i docenti e/o i tutor;
- sessioni di ricerca e confronto fra tirocinanti della stessa area didattica;
- partecipazione a corsi e congressi individuati dai Coordinatori del Corso

I docenti sono nominati dal Coordinatore (o Direttore) Provinciale del Corso tra i medici in possesso dei requisiti richiesti dall'art. 27, commi 2 e 3 del D.lgs. 368/99, nonché tra figure professionali di riconosciuta esperienza nelle materie per cui è conferito l'incarico.

Le attività di studio guidato e finalizzato sono svolte secondo la modalità dell'autoformazione, con l'ausilio di supporti bibliografici e di e-learning, prevedendo elaborati di verifica dell'attività svolta.

1.1 Le Attività Teoriche Interdisciplinari comprendono attività di studio e seminariali tenute presso aule appositamente attrezzate, messe a disposizione dall'Ordine dei Medici della Provincia di riferimento e dotate di adeguati supporti audio-visivi.

Le attività teoriche interdisciplinari sono finalizzate a fornire le conoscenze, le competenze e le abilità inerenti, in particolare, i seguenti argomenti:

- Legislazione ed Organizzazione Sanitaria e Sociale;
- Il Processo Decisionale in Medicina Generale;
- Il metodo clinico;
- La Formazione Psicologica alla Relazione Medico-Paziente;
- La comunicazione e il counseling;
- Problematiche della contraccezione e della maternità responsabile;
- Elementi di Pediatria e Adolescentologia di base;
- Statistica ed Epidemiologia Sanitaria;
- L'Educazione Sanitaria in Medicina Generale;
- V.R.Q. in Medicina Generale;
- La Clinical Governance in Medicina Generale;
- La prevenzione dell'errore in Medicina Generale;
- Medicina dell'immigrazione;
- L'uso razionale dei farmaci;
- L'appropriatezza degli esami di laboratorio e strumentali;
- Medicina Legale - Deontologia ed Etica Professionale;
- La responsabilità professionale del MMG;
- La malattia celiaca;
- Bioetica;
- Trapianti e donazione di organi;
- Il Management dello studio in Medicina Generale;
- L'Informatica, la Telematica e sanità elettronica;
- Il lavoro in team;
- L'E.C.M. in Medicina Generale;
- La ricerca in Medicina Generale.
- Elementi di diagnostica per immagini in Medicina Generale.

Attiene agli argomenti di natura teorica interdisciplinare anche l'apprendimento, sotto la guida dei tutor, relativo alla corretta compilazione della cartella clinica ospedaliera, della scheda di dimissione ospedaliera, della scheda-paziente e profilo sanitario sintetico degli assistiti M.M.G., del fascicolo sanitario elettronico e della ricetta dematerializzata.

Le attività teoriche interdisciplinari, ivi comprese quelle riferibili al periodo di frequenza presso il tutor medico di Medicina Generale, possono essere svolte, fino ad un massimo dei 2/3 del monte ore previsto, attraverso metodiche di studio guidato (individuale o a piccoli gruppi), nel rispetto dei programmi previsti e sotto la guida dei docenti e/o dei coordinatori del corso. La restante parte del monte ore deve essere svolto presso la sede a tal fine individuata dall'Ordine dei Medici provinciale, sotto forma di lezione plenaria (seminari) riferita ad uno o più Poli Formativi anche con l'ausilio di mezzi audiovisivi.

1.2 Le attività Teoriche Integrate comprendono attività di studio e seminari clinici a supporto delle attività pratiche, e riguardano i seguenti ambiti:

- **MEDICINA:**
Medicina di Laboratorio, Semeiotica medica, Metodologia Clinica, Neurologia, Medicina Interna, Terapia Medica, Oncologia Medica, Geriatria, Endocrinologia, Gastroenterologia, Malattie infettive;
- **CHIRURGIA:**
Metodologia Clinica, Semeiotica chirurgica, Chirurgia Generale;
- **PEDIATRIA:**
Pediatría Generale, Terapia Pediatrica, Neuropsichiatria Infantile, Pediatría Preventiva;
- **OSTETRICA E GINECOLOGIA:**
Monitoraggio della gravidanza, patologia ostetrica, patologia ginecologica, prevenzione ginecologica;
- **PRONTO SOCCORSO:**
Medicina e Chirurgia d'Urgenza, Tecniche di BLS -D;
- **MEDICINA DEL TERRITORIO:**
Medicina Preventiva, Igiene Ambientale, Medicina del Lavoro, Igiene e Profilassi, Assistenza domiciliare e Riabilitativa, Altri argomenti specifici correlati all'attività delle strutture di presidio o ambulatoriali di assegnazione; saranno altresì organizzati, a cura del Coordinatore, seminari e stages presso sedi di Continuità Assistenziale e Centrali Operative 118.

Le attività teoriche integrate relative ai periodi di frequenza presso strutture ospedaliere ed extra-ospedaliere possono essere svolte - anche in corsia o in ambulatorio - attraverso metodiche di studio guidato (individuale o a piccoli gruppi) fino ad un massimo di $\frac{3}{4}$ del monte ore, nel rispetto dei programmi e sotto la guida dei medici della struttura. La restante parte del monte ore deve essere svolta sotto forma di seminari riferiti agli specifici moduli formativi riportati nel paragrafo "Organizzazione del Corso", in aule individuate presso la struttura medesima e provviste di mezzi audiovisivi ed altri sussidi didattici.

L'Attività Teorica Integrata relativa al periodo di frequenza presso il Tutor di Medicina Generale si svolge esclusivamente e per l'intero ammontare del relativo monte ore, secondo le modalità di studio guidato e confronto con il Tutor di Medicina Generale, e da quest'ultimo viene curata e certificata.

2) LE ATTIVITÀ DIDATTICHE DI NATURA PRATICA

Le attività didattiche di natura pratica, espressamente previste dall'art. 26, co. 1, del D.lgs. 368/99, devono avere durata pari ad almeno 3.200 ore, da effettuarsi presso:

- Strutture sanitarie ospedaliere e territoriali pubbliche;
- Studi di Medici di Medicina Generale convenzionati con il S.S.N. ("Tutor").

L'assegnazione dei medici tirocinanti a ciascuna delle strutture sanitarie di cui innanzi è effettuata dal Coordinatore (o Direttore) Provinciale del Corso, sulla base delle esigenze formative.

Durante l'attività pratica presso le predette strutture ospedaliere e territoriali, i tirocinanti sono affidati a tutor, appositamente formati, nominati dal Coordinatore delle Attività Pratiche sentito il Dirigente

Medico Responsabile di Struttura Complessa o Struttura Semplice. Il tutor vigila sul corretto svolgimento delle attività didattiche pratiche e teoriche integrate e sul conseguimento degli obiettivi formativi.

Durante l'attività pratica presso il tutor Medico di medicina generale, il tirocinante svolge attività clinica guidata ambulatoriale, ivi comprese le prestazioni di particolare impegno professionale e domiciliare (ADI ed ADP).

ORGANIZZAZIONE DEL CORSO

Ai sensi dell'art. 28 del D.lgs. n.368/99 e dell'art. 15 del D.M. Salute del 7 marzo 2006, la Regione organizza ed attiva il Corso di Formazione Specifica in Medicina Generale in collaborazione con l'Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri della Provincia Capoluogo di Regione, nominando, in ogni caso, un Gruppo Tecnico-scientifico di supporto.

La Regione Puglia si avvale, in tal senso, di un Comitato Tecnico Scientifico (C.T.S.) - composto, tra l'altro, dai Presidenti degli Ordini provinciali dei Medici Chirurghi ed Odontoiatri - con compiti di consulenza e proposta in ordine alla definizione degli aspetti organizzativi e gestionali del Corso.

L'organizzazione ed il coordinamento del Corso a livello provinciale è affidata, nel rispetto delle direttive regionali e delle presenti Linee Guida, agli Ordini dei Medici di ciascuna Provincia, in raccordo con il C.T.S.

Il Corso è organizzato attraverso Poli formativi, istituiti presso ciascuna Provincia, che costituiscono le sedi dell'attività didattica e devono essere dotati di strutture, spazi e strumenti adeguati all'espletamento dell'attività di formazione.

Per ciascun triennio formativo la Regione, con provvedimento dirigenziale, individua i Poli formativi sul territorio regionale anche sulla base del contingente numerico messo a bando di concorso.

Con analogo provvedimento dirigenziale - nelle more della emanazione del Decreto ministeriale di cui all'art. 13 del Decreto del Ministero della Salute del 7 marzo 2006 - viene approvato il programma formativo del Corso, elaborato dal Comitato Tecnico-Scientifico regionale, che definisce nel dettaglio gli obiettivi didattici, le metodologie di insegnamento-apprendimento, i programmi ed i contenuti delle attività teoriche e pratiche del Corso di Formazione.

Ferma restando la necessità di garantire la presenza di almeno un Polo per Provincia, qualora i tirocinanti assegnati al Polo formativo siano inferiori a 5, in un'ottica di efficientamento dell'azione amministrativa, verranno impiegate – senza oneri aggiuntivi – le medesime figure di coordinamento, direzione, tutoraggio e docenza dei Corsi relativi ad annualità precedenti.

Il numero massimo di medici tirocinanti per ciascun Polo è pari a 20. Detta soglia può essere elevata a 23 nell'ipotesi di assegnazione di medici soprannumerari ed ufficiali medici.

Nel caso in cui i medici tirocinanti ammessi al Corso, ivi compresi i soprannumerari ed ufficiali medici, siano in numero superiore alla capienza massima dei Poli esistenti, si provvederà all'attivazione di un nuovo Polo formativo.

L'assegnazione del medico ad uno specifico Polo è effettuata sulla base della preferenza espressa dal medico all'atto di accettazione ad intraprendere il percorso formativo, nel rispetto dell'ordine di collocazione nella graduatoria di merito e del numero massimo di corsisti assegnabili a ciascun Polo.

formativo. Nelle Province con due poli formativi, la Regione provvederà a una distribuzione equilibrata dei corsisti tra le strutture.

Tali criteri non si applicano ai medici soprannumerari ed ufficiali medici, che sono assegnati d'ufficio ai Poli formativi, sulla base dei posti ancora disponibili una volta terminata la fase di assegnazione dei tirocinanti vincitori di concorso.

E' consentita la frequenza presso tutor MMG di altra Provincia rispetto a quella di assegnazione del medico corsista, alla sola ipotesi che quest'ultimo sia residente nella Provincia del tutor prescelto.

Presso ciascun Polo formativo devono essere attivate le attività didattiche distribuite per **Area Formativa**, come di seguito indicate:

- I. Area Formativa della Medicina Clinica;
- II. Area Formativa della Chirurgia Generale;
- III. Area Formativa della Pediatria;
- IV. Area Formativa della Ostetricia e Ginecologia;
- V. Area Formativa della Medicina di Urgenza;
- VI. Area Formativa della Medicina Extraospedaliera;
- VII. Area Formativa della Medicina Generale.

In base alle esigenze didattiche ed in considerazione dell'offerta formativa nelle varie realtà provinciali, la frequenza riferita alle suddette aree potrà essere ulteriormente articolata in **Moduli Formativi**, come disciplinato nel dettaglio dal programma formativo del triennio di riferimento.

FIGURE DI COORDINAMENTO

La Regione, con provvedimento dirigenziale, nomina un Coordinatore (o Direttore) Provinciale del Corso, unico per tutti i Corsi attivi durante la medesima annualità, nella persona del Presidente dell'Ordine dei Medici della Provincia, o di un suo delegato, preferibilmente con pregressa esperienza in attività di medicina generale e /o di coordinamento del corso.

Per ciascun triennio formativo la Regione nomina altresì - su designazione dei Presidenti degli Ordini dei Medici provinciali - le seguenti figure di coordinamento:

- Un Coordinatore delle Attività Teoriche Interdisciplinari per ciascuna Provincia, designato preferibilmente tra i Medici di Medicina Generale in possesso dei requisiti di cui all'art. 27, comma 3, del D.lgs. 368/99 o, in subordine, tra medici con pregressa esperienza in attività di medicina generale."
- Un Coordinatore delle Attività Teoriche Integrate per ciascun Polo formativo, designato preferibilmente tra i Medici di Medicina Generale in possesso dei requisiti di cui all'art. 27, comma 3, del D.lgs. 368/99 o, in subordine, tra medici con pregressa esperienza in attività di medicina generale."
- Un Coordinatore delle Attività Pratiche per ciascun Polo formativo, designato tra i Dirigenti Medici del SSN in servizio di ruolo presso l'Azienda Sanitaria Locale di riferimento in possesso dei requisiti di cui all'art. 27, co. 2, del D.lgs. 368/99.

I compensi delle figure di direzione e coordinamento di cui innanzi sono previsti dalla D.G.R. n. 2738 del 27 maggio 1997, come modificati da D.G.R. n. 1746 del 23 settembre 2008 e ss.mm.ii, nel rispetto delle disposizioni generali in materia di finanza pubblica.

I Coordinatori(o Direttori) Provinciali del Corso:

- Sono responsabili dell'organizzazione e gestione del Corso e ne assicurano la coerenza e la conformità alle direttive impartite dalla Regione;
- Gestiscono i rapporti con la Regione e con le ASL;
- Supervisionano l'operato dei Coordinatori delle Attività Teoriche e Pratiche, valutando e segnalando eventuali casi di inadempienza alla Regione e al Comitato Tecnico Scientifico;
- Nominano i docenti delle attività seminariali, sulla base delle indicazioni dei rispettivi Coordinatori delle Attività Teoriche;
- Definiscono, sulla base di esigenze organizzative specifiche, l'articolazione delle attività teoriche in attività interdisciplinari ed attività integrate;
- Provvedono all'assegnazione dei tirocinanti alle strutture di frequenza;
- Nominano i tutor di medicina generale e provvedono all'abbinamento dei tirocinanti ai medesimi tutor;
- Definiscono le modalità di attestazione della frequenza del medico tirocinante da parte del tutor M.M.G;
- Convocano periodiche riunioni con i Coordinatori, i responsabili delle strutture dove si svolge il tirocinio, i docenti e i tutor, per la collegiale valutazione dell'iter formativo;
- Riferiscono annualmente alla Regione e al Comitato Tecnico Scientifico sull'andamento del Corso nella propria Provincia;
- Accedono, anche senza preavviso, a scopo di verifica ispettiva del regolare svolgimento delle attività formative, a tutte le strutture e agli ambulatori di medicina generale sedi del Corso, redigendo apposito verbale in caso di riscontro di irregolarità, ai fini dei conseguenziali adempimenti.

I Coordinatori delle Attività Pratiche e Teoriche, ciascuno per le proprie competenze:

- assicurano l'ordinaria gestione del Corso, garantendone il collegamento tra le varie fasi e l'omogeneità dei percorsi;
- predispongono il calendario formativo teorico-pratico e ne trasmettono copia al Coordinatore (o Direttore) Provinciale del Corso, all'ASL di riferimento ed alla Regione;
- garantiscono:
 - l'applicazione delle disposizioni normative e regolamentari riguardanti i tirocinanti, i docenti e i tutor, curando la segnalazione delle eventuali violazioni al Coordinatore (o Direttore) Provinciale di riferimento;
 - la vigilanza sul rispetto dell'orario, del calendario dei seminari teorici e delle attività pratiche, nonché sulla frequenza alle attività stesse da parte dei tirocinanti;
 - la tenuta dei registri, dei fogli di presenza del Corso e l'aggiornamento dei libretti personali dei medici in formazione, dai quali risulta la frequenza alle singole fasi;
 - l'effettivo svolgimento delle ore di formazione.
- certificano i periodi di auto-formazione;

- riferiscono annualmente - salvo casi di gravi irregolarità da segnalare tempestivamente - sull'andamento del Corso nella propria Provincia al Coordinatore (o Direttore) Provinciale del Corso, il quale ne relaziona in sede di C.T.S.;
- provvedono a raccogliere dettagliate relazioni dei tutor al termine delle varie fasi in cui il Corso è articolato con riferimento a ciascun tirocinante, ai sensi dell'art. 27, commi 4 e 5 del D.Lgs. n.368/1999, per procedere poi all'espressione di un giudizio sul profitto dei partecipanti al Corso. L'esito di tali valutazioni deve essere riferito tempestivamente al Coordinatore (o Direttore) Provinciale del Corso e al Referente amministrativo dell'A.S.L.

I Coordinatori delle Attività Teoriche Interdisciplinari ed i Coordinatori delle Attività Teoriche Integrate sono direttamente impegnati nell'esercizio delle proprie funzioni per l'intero triennio formativo.

I Coordinatori delle Attività Pratiche sono, invece, direttamente impegnati nell'esercizio delle proprie funzioni per un periodo di 24 mesi, atteso che il Corso prevede un periodo di formazione pari a 12 mesi effettuato presso un ambulatorio di Medico di Medicina Generale convenzionato con S.S.N.

Gli incarichi di Coordinatore, Docente e/o Tutor conferiti a Medici di Medicina Generale convenzionati con il S.S.N. rientrano ad ogni titolo nelle attività formative previste dal vigente Accordo Collettivo Nazionale (A.C.N.) ai fini dell'acquisizione dei crediti formativi ECM, tuttavia non hanno articolazione oraria e dunque non comportano per i medesimi alcuna riduzione del massimale individuale di assistiti di cui all'art. 39, co. 4 del citato Accordo.

GESTIONE AMMINISTRATIVA CONTABILE

La gestione amministrativa e contabile dei Corsi è affidata all'Azienda Sanitaria Locale competente per territorio.

A tal fine la Regione - con provvedimento dirigenziale, su designazione del Direttore Generale della Azienda Sanitaria Locale di riferimento - nomina per ciascun Polo formativo un Referente Amministrativo tra i funzionari di ciascuna A.S.L.

I Referenti Amministrativi delle Aziende Sanitarie Locali, avvalendosi del supporto delle strutture dell'Ente di appartenenza, svolgono le funzioni di seguito riportate:

- provvedono, sulla base delle attestazioni di frequenza rilasciate dalle strutture e dai Coordinatori del Corso, ad ogni adempimento relativo alla corresponsione degli emolumenti effettivamente dovuti a tirocinanti, coordinatori e docenti entro i termini prescritti, nonché ad ogni altro atto contabile di competenza dell'Azienda Sanitaria Locale connesso allo svolgimento del Corso;
- curano la tenuta e l'aggiornamento dei fascicoli personali dei tirocinanti ed il successivo inoltro dei medesimi alla Regione, in formato elettronico, al termine del corso;
- registrano le assenze giustificate dei tirocinanti
- predispongono il rendiconto annuale delle spese sostenute e ne curano la trasmissione al competente ufficio regionale.

TUTOR

La funzione tutoriale per le attività didattiche di natura pratica deve essere affidata, ai sensi dell'art 27, co. 2, del D.lgs. 368/1999, a Dirigenti Medici del S.S.N. ovvero di posizione corrispondente qualora si tratti di docenti universitari con funzioni assistenziali, in accordo con il responsabile dell'unità operativa.

Per le attività di natura pratica effettuate presso ambulatori di Medici di Medicina Generale, i Tutor di Medicina Generale sono individuati, alla data di inizio di ciascun Corso, fra i medici in possesso dei requisiti di cui all'art. 27, comma 3 del D.lgs. 368/99.

Il Coordinatore (o Direttore) provinciale del Corso dispone d'ufficio l'assegnazione di ciascun tirocinante ad un tutor.

In virtù del principio di rotazione degli incarichi di medico tutor, è preferibile che non siano nominati i medici che abbiano svolto la funzione di tutor nel corso triennale precedente. È inoltre incompatibile l'assegnazione a tutor con i quali i tirocinanti abbiano rapporti di parentela sino al 4 °grado ed affinità fino al 2 °grado.

L'incarico di tutor di Medicina Generale si intende conferito per l'intero periodo formativo e può essere revocato dal Coordinatore del Corso per decadenza del tirocinante dalla frequenza del Corso ovvero per accertata inadempienza del medico tutor.

Per sopravvenute esigenze il medico in formazione ha facoltà di richiedere successivamente la variazione del tutor assegnato, producendo motivata e circostanziata istanza al Coordinatore del Corso.

Il medico tutor, in particolare, svolge le seguenti funzioni:

- cura l'effettivo svolgimento da parte del tirocinante in carico del programma formativo teorico-pratico;
- controlla e certifica le presenze del medico in formazione durante il relativo periodo di attività didattica di natura pratica, sia in ambulatorio che per l'attività medica guidata domiciliare, e certifica il conseguimento degli obiettivi formativi dell'attività teorica integrata per il periodo di propria pertinenza.

Il tutor M.M.G. deve apporre nel proprio studio un apposito avviso sullo svolgimento dell'attività medica guidata, con l'indicazione nominativa dei medici in formazione in carico, nonché adottare gli opportuni adempimenti in materia di tutela dei dati sensibili. Il tutor M.M.G. non può inoltre essere sostituito dal medico tirocinante durante tutto il periodo didattico di riferimento (nel caso di svolgimento dell'attività convenzionale secondo forme associate(ms1,ms2 e ms3) , si ritiene necessario che tale divieto operi anche nei confronti degli altri componenti dell'associazione,ms1,ms2 e ms3), né può seguire, salvo eccezionali necessità organizzative del Corso, più di un medico in formazione per volta.

REQUISITI, FORMAZIONE E VERIFICHE DEI COORDINATORI, DOCENTI E TUTOR

Tutti i soggetti aventi responsabilità di coordinamento, nonché i docenti e i tutor del Corso, individuati secondo i criteri innanzi descritti, sono inseriti in un apposito Elenco Regionale da istituirsi presso il Dipartimento Promozione della Salute della Regione Puglia, ai sensi dell'art. 27, comma 3, del D.lgs. 368/99, e da aggiornare con cadenza almeno triennale attraverso l'attivazione di canali di inter-operatività con la banche dati degli Ordini provinciali dei Medici.

Gli Ordini dei Medici di ciascuna Provincia mettono, a tal fine, a disposizione i propri elenchi dei medici in possesso dei requisiti di cui all'art. 27 del D.lgs. 368/99.

L'Elenco regionale di cui innanzi verrà utilizzato dagli Ordini provinciali dei Medici per il conferimento degli incarichi di docente, tutor e coordinatore.

In fase di prima attuazione, fino alla costituzione dell'Elenco Regionale secondo i criteri innanzi definiti, ciascun Ordine Provinciale potrà attingere agli elenchi in proprio possesso per il conferimento degli incarichi di propria competenza.

In attuazione dell'articolo 15, comma 2, del Decreto del Ministro della Salute del 7 marzo 2006, la Regione demanda l'organizzazione dei corsi di formazione ai singoli Ordini provinciali dei Medici. Tali corsi sono indirizzati ai coordinatori, ai docenti e ai tutor e vertono sugli aspetti organizzativi e sulle metodologie didattiche del Corso triennale, in relazione alle contingenti esigenze formative. Le specifiche modalità di organizzazione e di svolgimento sono definite su proposta del Comitato Tecnico Scientifico regionale.

In fase di comprovata necessità ed urgenza, è ammessa la possibilità di conferire l'incarico di tutor a medici che, pur non avendo ancora frequentato il corso di formazione per tutor di medicina generale, posseggano i requisiti previsti dalla normativa vigente e manifestino formalmente la volontà di assumere l'incarico. Il predetto conferimento è, tuttavia, subordinato all'obbligo, per i medici interessati, di frequentare il primo corso utile organizzato dall'Ordine provinciale dei Medici di appartenenza, e comunque non oltre il termine perentorio di dodici mesi dalla data di conferimento dell'incarico, a pena di automatica decadenza dal medesimo.

Gli oneri finanziari per l'organizzazione e la gestione dei predetti corsi di formazione sono posti a carico degli Ordini Provinciali dei Medici, attingendo dai finanziamenti già previsti per l'organizzazione dei corsi di formazione specifica di medicina generale.

La gestione procedurale dei corsi è demandata singolarmente agli Ordini provinciali dei Medici, i quali sono tenuti a comunicare alla competente Sezione Regionale:

- l'avvenuta pubblicazione dell'avviso di selezione;
- l'effettiva esecuzione del corso di formazione;
- l'elenco nominativo dei medici che hanno conseguito il titolo all'inserimento nell'elenco regionale, corredato dalla documentazione probatoria attestante il possesso dei requisiti prescritti (quali, a titolo esemplificativo, registro delle presenze e attestati di conseguimento).

Il corso di formazione è riconosciuto anche quale attività di retraining. I medici già inseriti nell'elenco regionale o nell'elenco dell'O.M. di appartenenza sono tenuti ad effettuare il retraining entro il termine massimo di tre anni dalla data di pubblicazione dell'Albo o dall'iscrizione nel suddetto elenco, partecipando al primo corso utile organizzato dall'O.M. di riferimento. In tale evenienza, i medici menzionati sono ammessi in soprannumero, senza che ciò arrechi pregiudizio all'ordinaria assegnazione dei posti disponibili previsti dall'avviso pubblico per i nuovi candidati.

La Regione riconosce ai singoli Ordini provinciali dei Medici la competenza nella elaborazione del programma formativo, purché questo sia adeguato alla finalità del Corso. In virtù del principio di autonomia didattica, gli Ordini provinciali dei Medici hanno la facoltà di strutturare autonomamente il percorso formativo; tuttavia, è sancito il principio di omogeneità sostanziale per cui tale programmazione non può discostarsi in misura ritenuta eccessiva dalle linee direttrici adottate dagli altri Ordini provinciali e concordate in sede di Comitato Tecnico Scientifico.

L'esito positivo della prova finale del corso di formazione conferisce diritto all'inserimento nel predetto elenco regionale

La frequenza di tali corsi - costituisce criterio preferenziale per la nomina, nonché elemento di positiva valutazione, dei coordinatori, docenti e tutor.

ESAME FINALE

Ai fini del rilascio del diploma di formazione il tirocinante è sottoposto a giudizi di profitto specifici, espressi nelle varie fasi di formazione, e ad un giudizio definitivo di idoneità, formulato anche sulla base di un colloquio finale, da parte della Commissione di cui all'art. 29 del D.lgs. n.368/1999 e all'art. 16 del D.M. Salute del 7 marzo 2006.

Il passaggio da una fase all'altra del Corso è subordinato al superamento con esito positivo della fase svolta in precedenza, ai sensi dell'art. 27, co. 5 del D.lgs. 368/99. Il Coordinatore (o Direttore) Provinciale del Corso, in accordo con i Coordinatori delle Attività Teoriche e Pratiche, definisce le modalità di verifica dell'apprendimento dei tirocinanti per ciascuna fase di formazione. Qualora il medico tirocinante, a giudizio del medico preposto alla formazione o del tutore, non abbia conseguito un idoneo apprendimento nel singolo periodo formativo, è ammesso a frequentare nuovamente il periodo stesso per una sola volta.

L'ammissione dei tirocinanti all'esame finale - ai sensi dell'art. 15, co. 3, del D.M. Salute del 7 marzo 2006 - è deliberata, sulla base dei singoli giudizi espressi nel libretto personale del medico in formazione, dal Collegio dei docenti e tutor.

Il Collegio dei docenti e tutor - composto dal Coordinatore (o Direttore) provinciale del Corso che lo presiede, dal Coordinatore Attività teoriche, dal Coordinatore Attività pratiche, dal Referente Amministrativo, da n. 2 rappresentanti dei docenti e da n. 2 rappresentanti dei tutor - è valido in prima convocazione se è presente la metà più uno dei convocati, ed in seconda convocazione qualunque sia il numero dei presenti. Delle riunioni del Collegio è redatto apposito verbale a cura del Referente amministrativo, nel quale sono riportati i nominativi dei docenti e tutor che vi hanno partecipato, l'esito della valutazione collegiale, gli eventuali motivi di diniego all'ammissione.

La delibera di ammissione alla prova finale del Collegio dei docenti e tutor è trasmessa tempestivamente alla Regione, unitamente ai fascicoli personali, ai libretti individuali, alle schede di rilevazione della frequenza e valutazione di profitto di ogni fase del percorso formativo e ad una copia della tesi in formato elettronico per ciascun tirocinante.

La tesi finale consiste in un elaborato originale su un argomento a scelta del candidato fra quelli oggetto delle attività teoriche interdisciplinari, o comunque strettamente attinente ai contenuti scientifici, organizzativi ed operativi della Medicina Generale. Alla produzione della tesi collabora uno dei tutor ai quali il tirocinante è stato assegnato durante lo svolgimento del corso di formazione, con funzioni di relatore. La tesi deve essere redatta in formato elettronico, firmata dal tirocinante e dal relatore, e consegnata all'Ordine dei Medici di riferimento non oltre 3 (tre) giorni dalla conclusione del Corso, nonché in duplice copia al Referente amministrativo.

L'esame finale consiste nella discussione della tesi da parte del tirocinante. Al termine del colloquio la Commissione sulla base del giudizio espresso proclama idoneo il medico e contestualmente rilascia in unico originale il diploma di Formazione Specifica in Medicina Generale.

REGOLAMENTO PROCEDIMENTO DISCIPLINARE DEL CORSO DI FORMAZIONE SPECIFICA IN MEDICINA GENERALE

Art. 1 – Oggetto e Principi Fondamentali

1. Il presente Regolamento ha ad oggetto la gestione in chiave disciplinare delle condotte tenute dagli iscritti al Corso di Formazione Specifica in Medicina Generale (di seguito "CFSMG"), il procedimento di accertamento e contestazione, nonché le sanzioni applicabili.
2. I corsisti sono tenuti ad una condotta informata a principi di correttezza e rispetto e all'osservanza delle normative vigenti di carattere statale e regionale.

Art.2 – Infrazioni Disciplinari

1. Ai fini dell'applicazione del presente Regolamento, costituiscono infrazioni disciplinari i comportamenti che violano norme di legge o regolamentari ovvero contravvengono ai principi di correttezza, trasparenza e responsabilità, che devono connotare intrinsecamente il percorso formativo del medico in formazione specifica in medicina generale. Tali condotte minano non solo la serietà e l'integrità del corso, ma compromettono altresì l'affidabilità complessiva del sistema sanitario e la tutela dell'interesse pubblico.
2. In particolare, le infrazioni che danno luogo a responsabilità disciplinare sono:
 - a) Svolgimento di attività professionali o extraformative incompatibili, ai sensi della normativa vigente, con la frequenza al CFSMG e/o concorso nello svolgimento di attività professionali o extraformative incompatibili con la frequenza al CFSMG, fatte salve le riserve previste dalla normativa vigente: Il medico in formazione è vincolato al rispetto degli obblighi di esclusività e disponibilità richiesti dalla normativa vigente in relazione al percorso formativo. L'esercizio di attività professionali, sia retribuite che non retribuite, in fasce orarie coincidenti o in conflitto con le attività formative obbligatorie del CFSMG, integra una grave infrazione disciplinare. È altresì considerata infrazione la mancata comunicazione, da parte del discente, di attività esterne che possano potenzialmente risultare incompatibili con la frequenza del corso, anche qualora non direttamente svolte in orario di formazione, ma che siano idonee a compromettere l'impegno, l'efficienza e la regolarità del percorso formativo.
 - b) Falsa attestazione della presenza e/o concorso nella falsa attestazione della presenza alle attività didattiche e professionalizzanti: La partecipazione attiva e continuativa alle attività didattiche e professionalizzanti costituisce un requisito imprescindibile per il conseguimento degli obiettivi del CFSMG. La dichiarazione, attestazione o la simulazione fraudolenta della propria presenza a lezioni, seminari, tirocini o altre attività formative obbligatorie, in assenza di effettiva partecipazione, costituisce una condotta gravemente lesiva della fiducia riposta nel discente e dell'integrità del sistema formativo.
 - c) Altre condotte che influiscono sulla legittima e regolare frequenza del CFSMG: la frequenza del CFSMG è informata a principi di correttezza e rispetto e all'osservanza delle normative vigenti di carattere statale e regionale.
3. Sono valutabili anche le infrazioni disciplinari scoperte o segnalate dopo la conclusione del CFSMG.
4. Le infrazioni disciplinari si prescrivono ordinariamente in tre anni dai fatti contestati. La prescrizione è sospesa qualora l'infrazione disciplinare sia connessa a un procedimento penale. In tal caso, il termine di prescrizione non decorre dalla data di inizio del procedimento penale fino al momento in cui la sentenza che definisce il giudizio penale diviene irrevocabile.

Art.3 – Costituzione Commissione Regionale

1. Ai fini dell'espressione del parere obbligatorio non vincolante di cui all'Articolo 4, commi 3 e 7, è istituita la Commissione Regionale per il procedimento disciplinare.

2. Tale Commissione è composta dai seguenti membri: a) Il Dirigente della Sezione Regionale competente in materia di Formazione Specifica in Medicina Generale, che la presiede. b) I Presidenti degli Ordini Provinciali dei Medici Chirurghi ed Odontoiatri di Bari, Brindisi, Barletta – Andria – Trani Foggia, Lecce, Taranto, o altri componenti dagli stessi designati in qualità di loro rappresentanti. c) un funzionario regionale con funzioni di segretario.
3. La Commissione Regionale si riunisce, su convocazione del Presidente, per esaminare la documentazione istruttoria e per esprimere il parere di cui all'Articolo 4, commi 3 e 7. Ai componenti della Commissione non è dovuto alcun compenso, indennità o rimborso spese per l'attività svolta.

Art.4 – Procedimento di Contestazione e Accertamento

1. L'accertamento e la gestione delle infrazioni disciplinari avvengono attraverso un procedimento che garantisce il pieno rispetto dei principi di trasparenza, del contraddittorio e dell'imparzialità, nonché l'esercizio del diritto di difesa.
2. Il procedimento disciplinare ha inizio a seguito dell'acquisizione, da parte della competente Sezione Regionale, di segnalazioni formali presentate dal Coordinatore Provinciale del Corso, da docenti, tutor, personale amministrativo, altri discenti, o da terzi, ovvero da verifiche condotte d'ufficio. Ogni segnalazione deve essere adeguatamente documentata e corredata da elementi concreti idonei a consentirne una valutazione preliminare.
3. La competente Sezione Regionale, ricevuta la documentazione e verificata la sussistenza di elementi oggettivi, la trasmette alla Commissione Regionale (di cui all'Articolo 3) per la valutazione preliminare. La Commissione, assunta la valutazione, rilascia un parere obbligatorio ma non vincolante in merito all'avvio dell'eventuale procedimento disciplinare. Di tale parere si redige apposito verbale, che è acquisito agli atti dalla Sezione Regionale competente.
4. La competente Sezione Regionale, anche sulla base del parere espresso dalla Commissione Regionale, svolge l'attività istruttoria e provvede alla notifica formale dell'atto di contestazione dell'addebito al discente entro trenta (30) giorni dalla ricezione della comunicazione. L'atto deve contenere l'esposizione chiara e dettagliata dei fatti, la norma o il principio violato e le eventuali prove a supporto. Le comunicazioni indirizzate al medico in formazione e l'accesso agli atti del procedimento avvengono tramite posta elettronica certificata (PEC) all'indirizzo comunicato dal discente.
5. Il discente ha il diritto di presentare le proprie controdeduzioni per iscritto, nonché eventuali documenti o osservazioni a propria difesa, entro un termine massimo di dieci (10) giorni dalla data di ricezione della contestazione.
6. Le controdeduzioni pervenute alla competente Sezione Regionale sono trasmesse alla Commissione Regionale, per la valutazione, entro il termine di quindici (15) giorni dal ricevimento delle stesse.
7. La Commissione Regionale si riunisce entro i dieci giorni successivi e, sulla base delle giustificazioni presentate dal discente, esprime parere obbligatorio non vincolante in merito alla eventuale sanzione da applicare. Di tale seduta viene redatto apposito verbale, che è acquisito agli atti dalla Sezione regionale competente.
8. Le determinazioni conclusive del procedimento disciplinare sono assunte dalla competente Sezione Regionale entro novanta (90) giorni dalla contestazione dell'addebito. L'esito del procedimento

disciplinare, comprensivo della motivazione e della sanzione irrogata, deve essere comunicato formalmente all'interessato.

Art.5 – Sanzioni Applicabili

1. Con riferimento allo svolgimento di attività professionali o extraformative incompatibili con la frequenza al corso, in ottemperanza a quanto previsto dall'articolo 11, del D.M. Salute del Ministero della Salute del 07 marzo 2006, si prevedono le seguenti sanzioni da comminare in ragione della gravità:
 - a) Richiamo scritto;
 - b) Sospensione da uno (1) a tre (3) mesi;
 - c) Esclusione dal corso.
2. I periodi di sospensione non sono valutati ai fini del soddisfacimento del debito orario per l'ammissione alla prova finale (durata del corso e monte ore) e devono essere recuperati alla fine del CFSGM. Per i suddetti periodi non è corrisposta la borsa di studio, oltre al recupero di eventuali importi indebitamente percepiti.
3. La Regione dispone altresì la segnalazione all'Ordine professionale di iscrizione del discente e alle autorità competenti per gli ulteriori provvedimenti di loro competenza.

NORME DI RINVIO

Per tutto quanto non espressamente previsto dalle presenti Linee Guida, si rimanda:

- per quanto attiene agli aspetti regolamentari sullo svolgimento del corso, al D.L.vo 368/99 e ss.mm.ii e al D.M. Salute 7 marzo 2006;
- per quanto attiene ad eventuali responsabilità civili e penali dei medici in formazione e del personale preposto alla formazione, rispettivamente alle norme del Codice Civile e del Codice Penale;
- per quanto attiene agli aspetti attinenti la deontologia professionale, al Codice di Deontologia Medica in vigore.



ANTONELLA
CAROLI
15.09.2026
19:11:00
GMT+02:00